

(N. 1134)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 21 giugno 1950 (V. Stampato N. 1294)*

presentato dal Ministro dei Lavori pubblici

(ALDISIO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(SFORZA)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro del Tesoro

(PELLA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

e col Ministro delle Poste e Telecomunicazioni

(SPATARO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 GIUGNO 1950

Destinazione in uso degli Uffici della sede centrale della Food and Agricultural Organisation (F. A. O.) del fabbricato A del complesso degli edifici assegnati al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni in Roma e autorizzazione della spesa di lire 1.600.000.000 occorrenti per il completamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il fabbricato A facente parte del complesso degli edifici in costruzione al viale Aventino in Roma ed assegnati, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 257, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e ad altre Amministrazioni dello Stato, è destinato in uso per gli Uffici della sede centrale della Food And Agricultural Organisation (F.A.O.).

Art. 2.

La consegna dei corpi di fabbrica B ed A alla F.A.O. e la regolarizzazione dei rapporti nascenti per l'assegnazione in uso saranno fatte risultare da apposite convenzioni da stipularsi con il Demanio dello Stato. Tali convenzioni saranno esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte di registro ed ipotecarie.

Art. 3.

Per l'esecuzione dei lavori di completamento del fabbricato di cui al precedente arti-

colo 1 è autorizzata la spesa di 1.600.000.000 di lire.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 in aggiunta a quella di cui all'articolo 2, n. 1, della legge 31 ottobre 1949, n. 785, e sarà fronteggiata con le entrate nette di bilancio derivanti dalle operazioni in corso per l'emissione del prestito autorizzato con la legge 17 dicembre 1949, n. 905.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.